

## Nuovo regime dei minimi con tassazione al 5%: caratteristiche del regime

Alessandro Versari, dottore commercialista, revisore legale e pubblicista in Rimini

Proseguiamo l'approfondimento dedicato al cosiddetto "nuovo regime dei minimi" di cui avevamo tratteggiato, nel precedente contributo, i requisiti di accesso.

Come è già stato evidenziato, il bassissimo carico fiscale sul reddito professionale realizzato – pari solo al 5% - costituisce la principale attrattiva del regime ma non è il solo aspetto degno di nota. I "minimi" godono infatti anche di numerose semplificazioni contabili e fiscali.

Innanzitutto, essi non sono soggetti agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, adempimento cui invece sono tenuti gli altri professionisti: non devono quindi istituire i registri IVA né il registro "cronologico" né tenere altre scritture previste dalla normativa fiscale.

Pur non sussistendo a carico di detti contribuenti alcun obbligo di tenuta della contabilità, è comunque possibile procedere all'annotazione delle date di pagamento e di incasso sulle fatture. In tal modo, si individuano più agevolmente le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito<sup>1</sup>.

I "minimi" sono anche esclusi dall'obbligo della dichiarazione Iva, della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta, nonché dall'applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del relativo modello. A livello contabile, sono tenuti solamente a numerare le fatture di acquisto<sup>2</sup>, a certificare i corrispettivi ed a conservare i documenti ricevuti ed emessi.

I professionisti che aderiscono al regime in esame rimangono obbligati all'emissione della fattura per le operazioni effettuate nell'anno. Tali documenti, da redigere senza indicare l'addebito dell'imposta (la cui aliquota ordinaria è attualmente al 21%), devono specificare che l'operazione è stata effettuata nell'ambito del regime agevolato. Se di importo superiore ad euro 77,47, le fatture attive sono soggette all'imposta di bollo. Inoltre i compensi relativi al reddito soggetto ad imposta sostitutiva del 5% non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, i contribuenti minimi devono rilasciare un'apposita dichiarazione al committente, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva del 5%<sup>3</sup>. Nelle fatture emesse non deve essere quindi esposta la ritenuta d'acconto, come invece è obbligatorio per gli altri lavoratori autonomi.

Quanto alle modalità di calcolo del reddito, esso si determina sulla base del criterio di cassa, cioè per differenza fra corrispettivi percepiti e costi e spese effettivamente sostenuti. Il principio di cassa non è una novità per i titolari di reddito di lavoro autonomo. La principale differenza è che per i professionisti "minimi" opera un principio di cassa puro, che vale per tutti i componenti positivi e negativi di reddito. Anche i per beni strumentali, ad esempio, l'intero costo è deducibile dal reddito del periodo in cui è avvenuto il pagamento mentre per gli altri liberi professionisti esso è generalmente dedotto in più anni sulla base di un piano di ammortamento.

I contribuenti minimi versano l'imposta sostitutiva del 5% attraverso il modello F24. Con ris. n. 52/E del 25 maggio 2012 sono stati istituiti i relativi codici tributo:

- "1793", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto prima rata - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011";
- "1794", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011";

<sup>1</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7 (§ 6.5, quesito a).

<sup>2</sup> E le bollette doganali.

<sup>3</sup> Si veda il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.

- "1795", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Saldo - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011".

Per il versamento dell'imposta sostitutiva è possibile beneficiare della rateizzazione del saldo e del primo acconto, così come per gli altri soggetti passivi Irpef.

Per coloro che applicano per la prima volta il nuovo regime di vantaggio non sono dovuti gli acconti dell'imposta sostitutiva poiché, trattandosi del primo anno di adesione al regime, non esiste una base storica di riferimento per il relativo calcolo. Essi dovranno essere versati solo dall'anno successivo, alle scadenze di legge di giugno e novembre.

Il regime dei minimi cessa di avere efficacia, oltre che dopo i cinque anni di durata prevista dalla legge (o dall'anno successivo al compimento trentacinquesimo anno di età per i contribuenti che ne hanno usufruito per più di un quinquennio) anche per libera opzione del professionista, che sceglie di abbandonare volontariamente detto regime, oppure al verificarsi di specifiche fattispecie che ne comportano la decadenza, fra le quali il verificarsi di un evento di cui al co. 96, art. 1, L. 244/2007<sup>4</sup> o di cui al co. 99<sup>5</sup>.

In queste circostanze, il regime agevolato cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96, ovvero si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99. Nel solo caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro, il regime dei minimi cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento.

Si propone, di seguito, un fac simile di fattura emessa da un ingegnere libero professionista iscritto ad Inarcassa e aderente al nuovo regime dei minimi per prestazione effettuata nei confronti di un imprenditore, una società o un altro libero professionista (non iscritto ad Inarcassa).

---

<sup>4</sup> Quindi allorché il contribuente consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettua una cessione all'esportazione, sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro.

<sup>5</sup> Dunque se, a causa di un mutamento dell'attività, il contribuente rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; trasferisce la propria residenza all'estero; a causa di un mutamento dell'attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

*(Dati dell'emittente)*

Cognome e Nome  
Via..... n....  
CAP .... – Città.....  
Partita IVA.....  
Codice fiscale.....

Marca da  
bollo da 1,81

*(se la fattura  
supera i  
77,47 euro)*

*(Dati del cliente)*

Spett.le Ditta/Ragione o Denominazione  
sociale.....  
Via..... n....  
CAP .... – Città.....  
Codice fiscale  
Partita IVA.....

Fattura n..... del.....

*Descrizione dell'operazione (es.: compenso per .....*

a) Imponibile .....

b) cp 4% Inarcassa .....

TOT (a+b): .....

*Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011.*